

DIRETTIVA 2006/55/CE DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 2006****che modifica l'allegato III della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda il peso massimo di lotti di sementi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21 bis,

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

considerando quanto segue:

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

(1) Sono state riviste ultimamente le norme internazionali relative ai pesi massimi dei lotti di sementi di talune specie di cereali, segnatamente delle specie *triticum aestivum*, *triticum durum*, *triticum spelta*, *secale cereale*, *triticosecale* e *oryza sativa*, *avena sativa* e *hordeum vulgare*.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

(2) Occorre adattare i pesi massimi dei lotti di sementi delle specie previste dal diritto comunitario.

Articolo 3

(3) La direttiva 66/402/CEE va pertanto modificata di conseguenza.

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2006.

Articolo 1

Nella seconda colonna della tabella dell'allegato III della direttiva 66/402/CEE, «25» è sostituito da «30».

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE della Commissione (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).